

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1378

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori Moscardelli, Cuomo, Di Giorgi, Fabbri, Giacobbe, Mattesini, Orrù, Pagliari, Pezzopane, Ruta, Scalia, Spilabotte, Astorre, Chiti, Cirinnà, Valentini, Cucca, Favero, Fornaro, Lumia, Ricchiuti, Cantini, Lepri E Puglisi

comunicato alla presidenza l'11 marzo 2014

Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge intende introdurre alcune puntuali misure per il contrasto degli omicidi e delle lesioni stradali. Gli incidenti letali, causati da chi assume la guida di un veicolo in condizioni di ebbrezza o di alterazione da assunzione di stupefacenti, rappresentano ormai, infatti, una delle più frequenti cause di morte.

La frequenza con cui si verificano gli «omicidi stradali» è, del resto, imputabile in gran parte, tra le altre cose, alla scarsa deterrenza della normativa vigente, che in casi del genere consente l'applicazione delle pene previste in linea generale per l'omicidio colposo, che pur con le aggravanti introdotte nel 2008 oscillano tra i tre e i dieci anni. Tuttavia, se è raro che la pena venga irrogata nel massimo, è invece assai frequente che essa venga commisurata addirittura al di sotto del minimo di tre anni, per effetto di attenuanti che rendono la sanzione definitivamente irrogata del tutto sproporzionata, per difetto, alla gravità del fatto e, in altri termini, al dramma di una morte certamente evitabile.

Per evitare questa «marginalizzazione criminale» -- come autorevolmente definita dal professore Carlo Federico Grosso -- un indirizzo giurisprudenziale, seppur minoritario e comunque a fronte di un quadro probatorio particolarmente ricco, qualifica gli omicidi stradali come sorretti da dolo (eventuale), così da poter applicare le ben più gravi sanzioni previste per l'omicidio volontario. Si tratta, tuttavia, di un indirizzo appunto minoritario e che comunque sconta, inevitabilmente, la «forzatura» consistente nel qualificare come dolosa (a titolo di dolo eventuale) una condotta dalle caratteristiche inevitabilmente diverse. Pertanto, con il presente disegno di legge, si intende introdurre, all'articolo 577-bis del codice penale, una fattispecie autonoma e specifica, rubricata «omicidio stradale», caratterizzata da un trattamento sanzionatorio intermedio tra quello previsto per l'omicidio colposo e quello previsto per l'omicidio volontario e realizzabile da chiunque causi la morte di una persona, essendosi posto alla guida in stato di ebbrezza o alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti. Nel caso, poi, di incidente che causi una pluralità di vittime, la pena irrogabile può raggiungere anche i ventun anni. In ogni caso, si prevede l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza.

Analogo inasprimento sanzionatorio -- rispetto alla corrispondente fattispecie colposa -- è previsto per le lesioni personali causate da chi si sia posto alla guida in stato di ebbrezza o alterazione da assunzione di droghe.

Inoltre, al fine di rafforzare l'efficacia deterrente eli queste norme e prevenire la reiterazione di omicidi da parte di chi se ne sia macchiato, si prevede l'impossibilità di conseguire nuovamente la patente di guida dopo la sua revoca a seguito di condanna definitiva per il delitto di omicidio stradale.

Questo complessivo trattamento sanzionatorio (sotto il profilo penale e amministrativo) consentirebbe, dunque, non solo di rendere le pene irrogabili per l'omicidio e le lesioni stradali proporzionate al disvalore

caratterizzante tali delitti, ma anche di rafforzarne l'efficacia deterrente, prevenendo almeno in parte un fenomeno – quale quello degli incidenti stradali letali ma evitabili – che troppe vittime ha causato e tuttora causa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Introduzione del reato di omicidio stradale)

1. Dopo l'articolo 577 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 577-bis. - (Omicidio stradale) -- Chiunque, ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettera b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero procedendo ad una velocità superiore al doppio del limite prescritto, ovvero si sia dato alla fuga dopo l'incidente, cagiona la morte di una persona, è punito con la reclusione da sei a sedici anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni ad una o più persone, la pena può essere aumentata fino al triplo, per un massimo di anni ventuno.»

Art. 2.

(Introduzione del reato di lesioni personali stradali)

1. Dopo l'articolo 582 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 582-bis. - (Lesioni personali stradali). -- 1. Chiunque, ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli

186, comma 2, lettera b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da due mesi a diciotto mesi.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 583».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 380 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m) è aggiunta, in fine, la seguente:

«m-bis) delitto di omicidio stradale previsto dall'articolo 577-bis del codice penale»

Art. 4.

(Modifiche al codice della strada)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 219, comma 3-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza definitiva di condanna per il reato di omicidio stradale di cui all'articolo 577-bis del codice penale, non è più possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che al momento della

commissione del fatto non era in possesso di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, la condanna definitiva per il reato di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida»;

b) all'articolo 222, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, il prefetto dispone la sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, il prefetto dispone la sospensione della patente da tre mesi fino a due anni. In caso di sentenza di condanna per i reati di lesioni personali stradali di cui all'articolo 582-bis del codice penale la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Nel caso in cui il reato di cui al periodo precedente sia commesso da conducente di età inferiore ai 18 anni, lo stesso non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del 23° anno di età. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione si protrae fino a quattro anni. Nel caso di omicidio stradale di cui all'articolo 577-bis del codice penale si applica la sanzione accessoria della revoca della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori»;

c) all'articolo 223, comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di due anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione della patente è a tempo indeterminato laddove si proceda per il delitto di cui all'articolo 577-bis. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 1, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;

d) all'articolo 223, comma 2, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della

patente di guida fino ad un massimo di tre anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione provvisoria della patente è a tempo indeterminato laddove si proceda per il delitto di cui all'articolo 577-bis del codice penale».

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.